



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della città metropolitana di Milano

Oggetto: D.M. 23 settembre 2026, n. 193. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Adempimenti amministrativi.

In allegato alla presente, si trasmette la nota ministeriale AOODGPER.R.U. n. 0024818 del 24/09/2026, condivisa con l'INPS, in attuazione del D.M. 23 settembre 2026, n. 193, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2027.

Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e dell'eventuale revoca, da parte di tutto il personale scolastico, è fissato al **21 ottobre 2026**.

Pertanto, il personale di ruolo del comparto scuola che intenda rassegnare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2027 dovrà:

1. Presentare ed inoltrare istanza di cessazione dal servizio **esclusivamente**, tramite la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito del Ministero;
2. Presentare domanda di erogazione della pensione diretta ordinaria, accedendo direttamente al sito istituzionale dell'INPS.

Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati cessati dal servizio. Di conseguenza, non potranno essere prese in considerazione le domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2026.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della circolare e riferiti all'anno 2027 sono riportati nella tabella riepilogativa, allegata alla presente.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, c. 257, della Legge 208/2015, così come modificato dall'art. 1, c. 630 della Legge n.205/2017, o per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate, in formato analogico o digitale, entro e non oltre, il **21 ottobre 2026** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione verrà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo, entro il termine ultimo del **21 aprile 2027**.

Il rispetto di tale termine presuppone la preventiva sistemazione da parte delle Istituzioni Scolastiche delle posizioni assicurative tramite l'applicativo INPS **Nuova Passweb**. Tale attività si dovrà concludere entro **la data ultima del 11 gennaio 2027**.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano – Codice Ipa: m_pi

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro

Come è noto, il decreto-legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall'art. 16 del d.lgs. 503/92 confluito nell'art. 509, c. 5 del d.lgs. n. 297/94. Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio per un massimo di tre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento pensionistico. Ne consegue che per l'anno 2027 avranno diritto alla permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i **67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2026**, non sono in possesso di un'anzianità minima pari a 20 anni e che abbiano presentato domanda di proroga di permanenza in servizio entro il 21 ottobre 2026**.

Pertanto, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto il limite dei 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2026, in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996). **Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni e 1 mese sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.**

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell'INPS, attraverso il servizio dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall'Ente, potranno presentare domanda di dimissioni in formato digitale o analogico, **entro il 31 agosto 2027**.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione l'art. 59, c. 9 della L. 449 del 1997, quindi i requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31 agosto 2027.

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione sulle indicazioni contenute nel messaggio Hermes dell'INPS, n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS.

**La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 14 luglio 2026, n. 125 (Gazz. Uff. 15 luglio 2026, n. 28 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 509 del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano – Codice Ipa: m_pi

Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Pertanto, per le cessazioni del 2027, così come per quelle intervenute dal 2020 in poi, l'unica modalità di trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, sarà quella telematica. Infatti, è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce l'invio dei vecchi modelli cartacei (PL1) mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall'INPS, tramite i dati certificati in posizione assicurativa e la compilazione de "Ultimo miglio TFS" da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
Letizia AFFATATO

Allegati:

- C.M. N. 24818 del 24/09/2026
- D.M. N. 193 del 23/09/2026
- Tabella riepilogativa requisiti pensionistici 2027

LA/cp

Responsabile procedimento : Carmela Pugliese

Numero telefono 02/92891.474

indirizzo mail carmela.pugliese.mi@istruzione.it

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LETIZIA AFFATATO

In Data/On Date:

lunedì 28 settembre 2026 12:59:53